

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
" IAURU E DUCI "**

ART.1

(Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione denominata " IAURU E DUCI " con sede a Termini Imerese in via Santa Caterina, 28, nella provincia di Palermo.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Palermo, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopi e attività)

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità provinciale per attuare:

- a) la promozione della cultura, delle sue forme espressive e della creatività;
- b) la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti, in particolare delle nuove generazioni;
- c) la promozione del volontariato e della promozione sociale;
- d) la promozione e valorizzazione del territorio.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- Promuovere e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, sagre, eventi enogastronomici, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione sia pubblicamente che privatamente.
- Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico nelle Scuole di ogni ordine e grado
- Realizzare iniziative nel settore dello Spettacolo, dell'Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;
- Ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- Ideare, produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
- Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico, gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, fotografico, informatico ed audiovisivo;
- Sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;
- Organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, di animazione, artistica e ricreativa;

L'Associazione si riserva inoltre di:

- Porre in essere alcuni servizi di sostegno e servizio ai soci anche rispetto ad attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio organizzato ed accogliente dedicato al libero incontro e promuova occasioni di confronti interpersonali;
- Gestire immobili e location i genere per il raggiungimento degli obiettivi associativi;
- Accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- Aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- Organizzare corsi e laboratori a carattere artistico, culturale e musicale;
- Organizzare convegni, seminari e incontri per lo studio e l'approfondimento di tematiche culturali, artistiche e musicali;
- Organizzare concerti, rassegne e mostre;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE " IAURU E DUCI "



Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

- Realizzare attività editoriali mediante la pubblicazione e la distribuzione di riviste, bollettini, CD, DVD ed ogni altro strumento idoneo alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'arte;
- Collaborare con altre Associazioni ed organismi vari per la promozione e diffusione della cultura, della musica, dell'arte e del volontariato;
- Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera, gratuita o retribuita dei propri associati. L'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

ART. 3

(Risorse Economiche)

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti e dei privati;
- b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, che si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Febbraio dell'anno sociale successivo.

ART. 4

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

ART. 5

(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per oltre due mesi;
- b) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento della vita associativa;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6

(Doveri e diritti degli associati)

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE " IAURU E DUCI "

c) ad accedere alle cariche associative (se maggiorenni);
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 7 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il vice-presidente;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

ART. 8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- f) decide l'importo della quota associativa che potrà essere variata di anno in anno;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

ART. 9 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri dispari non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Risultano eletti Consiglieri i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano per età.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.



Al Consiglio direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10

(Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 11

(Il Vice-Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, o ancora quando, in presenza di una causa di decadenza, sia necessario convocare l'Assemblea per procedere all'elezione. Riceve specifiche mansioni su delega del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 12

(Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

ART. 13

(Scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 14

(Regolamenti sociali)

I regolamenti sociali sono proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea in sessione ordinaria. Contemplano tutti gli aspetti non previsti dal presente Statuto, purché non contrastino con esso, nonché prevedono norme di funzionamento relative all'organizzazione di particolari manifestazioni che richiedono un'organizzazione strutturata e complementare a quella degli organi sociali.

ART. 15

(Norma finale - rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

[Handwritten signatures of the board members]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IAURU E DUCI"